



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)**

**e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

**con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)**

**e con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)**

*(V. Stampato Camera n. 5180)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 settembre 2012*

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**MEMORANDUM D'INTESA**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE**

**DELLA DIFESA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**

**ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**

**ISLAMICA DEL PAKISTAN**

**MEMORANDUM D'INTESA**  
**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**  
**ISLAMICA DEL PAKISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati congiuntamente le "PARTI" e singolarmente "PARTE"),:

**RIAFFERMANDO** il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

**IN CONSIDERAZIONE** delle relazioni amichevoli che esistono tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze Armate,

**CONVINTI** che la cooperazione bilaterale nel settore della difesa faciliterà la reciproca comprensione delle rispettive questioni militari e rafforzerà le connesse capacità di difesa,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**PORTATA**

1. Le PARTI agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

**ARTICOLO 2**

**GESTIONE DELLA COOPERAZIONE**

2.1. L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel settore della difesa saranno condotte dalla Commissione per la Cooperazione nel settore.

della Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico di rappresentanti delle **PARTI**

**2.2** Le riunioni della Commissione si terranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Memorandum, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno co-presiedute dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione stabilirà proprie regole e procedure.

**2.3.** Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nei programmi di cooperazione di cui sopra.

### ARTICOLO -3

#### SETTORI DI COOPERAZIONE

- 3.1** La cooperazione fra le PARTI può essere sviluppata nei seguenti settori:
- 3.1.a politica di sicurezza e difesa;
  - 3.1.b operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie;
  - 3.1.c partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
  - 3.1.d organizzazione e gestione delle Forze Armate;
  - 3.1 e formazione e addestramento militare;
  - 3.1 f questioni ambientali relative alle Forze Armate;
  - 3.1 g politica industriale e approvvigionativa nel settore della difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi Ministeri della Difesa sulla base del preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;

3.1h scambio di materiali di difesa secondo quanto stabilito nel preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;

3.1.i medicina, sport, storia militare e diritto.

3.2 La cooperazione potrà non limitarsi ai settori sopraccitati. Le **PARTI** potranno esaminare nuove aree di cooperazione di mutuo interesse nell'ambito della portata del presente MoU..

#### ARTICOLO 4

##### MODALITA' ESECUTIVE DELLA COOPERAZIONE

4. La cooperazione tra le **PARTI** nel settore della difesa potrà concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:

- 4.a incontri di rappresentanti delle **PARTI**, nominati dai rispettivi Ministeri della Difesa;
- 4.b scambi di esperienze fra esperti delle due **PARTI** ;
- 4.c partecipazione incrociata ad attività addestrative e ad esercitazioni ;
- 4.d partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- 4.e contatti fra istituti militari similari;
- 4.f discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, seminari, conferenze e corsi;
- 4.g visite di navi, aerei e di altre strutture militari;
- 4.h scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
- 4.j scambi nel campo delle attività culturali e sportive;



**ARTICOLO - 5****SCAMBIO DI MATERIALI DI DIFESA**

5.1 Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g e 3.1h del presente MoU, le **PARTI** possono concordare, conformemente con le rispettive legislazioni nazionali in materia, di scambiare materiale di difesa, con le relative componenti, appartenente alle categorie qui di seguito indicate:

- 5.1.a aeromobili;
- 5.2.b sottomarini e unità navali di superficie;
- 5.3.c. veicoli corazzati e blindati;
- 5.4.d sistemi di comunicazione e di difesa.

5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Memorandum e potrà essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

5.3 Il presente Articolo non obbliga nessuna **PARTE** ad aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa se avanzata successivamente dall'altra **PARTE**.

5.4 Ogniqualvolta le **PARTI** intendano promuovere lo scambio in altri settori di prioritario interesse per loro, nell'ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali tali materiali saranno individuati in maniera specifica.

**ARTICOLO - 6****ASPETTI FINANZIARI**

6.1 L'attuazione del presente MoU e delle attività conseguenti saranno finanziate dalle **PARTI** secondo il principio della reciprocità.

6.2 La Parte Inviante sosterrà gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

6.3 La Parte ricevente sosterrà le spese per il trasporto locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio e le attività pianificate.

6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:

6.4.a La Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'urgenza e di routine;

6.4.b la Parte Inviante sosterrà i costi relativi all'assicurazione sanitaria, su base di reciprocità, oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.

6.5 Tale principio generale di reciprocità, di cui all'Articolo 6.4, non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo reciproco tra le **PARTI**.

6.6 Nel caso in cui una delle **PARTI** invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

**ARTICOLO - 7****DANNI E RISARCIMENTO**

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/scambio sarà corrisposto dalla Parte Inviante.

7.2 Se il danno è causato al personale militare, alle apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sarà stabilito di comune accordo.

**ARTICOLO - 8****GIURISDIZIONE**

1. Le autorità della Nazione Ospite (HN) hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali della HN.

2. Le autorità della Nazione Inviante (SN), tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile - qualora soggetto alle leggi in vigore nella SN - nei seguenti casi:

- a. quando i reati minacciano la sicurezza della SN o comportano la perdita di beni della stessa.
- b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi in relazione con l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi della SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta contraddizione.

#### ARTICOLO - 9

#### SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti, i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra le PARTI e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali della PARTE che li ha originati.

9.2 Ciascuna **PARTE** attribuirà a tutte le informazioni, ai documenti ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla **PARTE** che li ha originati e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla **PARTE** originatrice.

9.3 Ai sensi del presente MoU:

9.3.a per "*informazione classificata*" si intendono i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale, specificati ai punti successivi, o qualunque documento, informazione, attività o altro elemento, ai quali è stata assegnata una classifica di segretezza;

9.3.b per "*documento classificato*" si intende tutte le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, inclusa l'elaborazione di dati, nastri, carte, fotografie, disegni, progetti,

registrazioni, note, copie effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi forma;

9.3.c. per "*materiale classificato*" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale è stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.

9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza:

Repubblica Italiana	Repubblica Islamica del Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 Le PARTI garantiranno che le informazioni, i documenti, i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle PARTI e nell'ambito delle finalità di questo MoU.

9.6 Il trasferimento a Terze PARTI di informazioni, documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi classificati o meno, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU, sarà soggetto al preventivo assenso scritto della PARTE che li ha originati.

9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie e/o agenzie diverse dalle PARTI, le

competenti autorità delle **PARTI** stipuleranno specifici accordi. Le misure di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate nel corso delle trattative contrattuali.

#### ARTICOLO - 10

#### COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali tra le **PARTI** e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.

#### ARTICOLO - 11

#### AGGIUNTE O VARIANTI

11. Il presente Memorandum può essere emendato o modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di note ufficiali. L'emendamento o la modifica entrerà in vigore seguendo la stessa procedura di cui all'Articolo 12.1 del presente MoU.

#### ARTICOLO - 12

#### ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA' E CESSAZIONE

12.1 Questo MoU entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le **PARTI** comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.



12.2 Il presente MoU resterà valido per cinque anni, e sarà automaticamente rinnovato per periodi di durata simile, a meno che non si decida la sua cessazione. Ciascuna delle due Parti può cessare il presente MoU in qualsiasi momento, successivamente al completamento del primo periodo di cinque anni,

informando con un preavviso di sei mesi l'altra Parte della propria intenzione di cessare il presente MoU.

12.3 Le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle **PARTI**, derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti nel settore della difesa, diritti di proprietà intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente dalla cessazione del presente MoU, fino a quando non sarà deciso altrimenti dalle **PARTI**.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente MoU.

Redatto a Roma in data 30/9/2009 in due copie originali, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi o di discrepanza di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
	

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**ON DEFENCE CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE**  
**ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC**  
**OF PAKISTAN**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, (hereinafter jointly referred to as the "PARTIES" and separately as a "PARTY")

**REAFFIRMING** their commitment to the Charter of the United Nations,

**CONSIDERING** the existing friendly relations between the two countries, their peoples and their Armed Forces,

**CONVINCED** that bilateral defence co-operation will facilitate mutual understanding of the respective military issues and enhance their respective defence capabilities,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

**SCOPE**

1. The **PARTIES** will act in conformity with their respective national laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

**ARTICLE 2**

**MANAGEMENT OF COOPERATION**

2.1. The organization and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Defence Cooperation Committee (The Committee) comprising of the equal number of the representatives of the **PARTIES**.



2.2 The meetings of the Committee will be held once a year alternately in Rome and Islamabad, in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, on possible specific arrangements to implement and supplement this MoU, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of Italian Republic and the Armed Forces of the Islamic Republic of Pakistan. The Meetings shall be co-chaired by the leader of the respective representatives. The Committee shall draw its own rules of procedure.

2.3. The activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned co-operation programmes.

### ARTICLE - 3

#### AREAS OF CO-OPERATION

- 3.1 The co-operation between the **PARTIES** may include the following areas:
- 3.1.a security and defence policy;
  - 3.1.b peace -support operations (PSO) and humanitarian operations;
  - 3.1.c participation in joint or multilateral exercises;
  - 3.1.d organization and management of the Armed Forces;
  - 3.1.e military education and training;
  - 3.1.f environmental issues relating to the Armed Forces;
  - 3.1.g defence industry and procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;
  - 3.1.h exchange of defence equipment as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;
  - 3.1.i medicine, sports, military history and law.

3.2 The co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The **PARTIES** may explore new areas of co-operation in the mutual interest within the scope of this MoU.

#### ARTICLE - 4

##### REALISATION OF CO-OPERATION

4. The defence co-operation between the **PARTIES** may be realized, interalia as follows:

- 4.a meetings of representatives of the **PARTIES**, as nominated by respective Ministries of Defence;
- 4.b exchange of experiences between the experts of the **PARTIES**;
- 4.c participation in cross training activities and exercises;
- 4.d participation of observers in military exercises;
- 4.e contacts between similar military institutions;
- 4.f discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, seminars, conferences, and courses;
- 4.g visits to military ships, aircrafts and other structures;
- 4.h exchange of information and educational publications;
- 4.j exchange of cultural and sporting activities.

#### ARTICLE - 5

##### EXCHANGE OF DEFENCE EQUIPMENT

5.1 The **PARTIES** may agree, in accordance with their relevant national laws, on the exchange of defence equipment, referred to in Article 3.1g and 3.1h of this MoU, with their relative components in the following categories:

- 5.1.a aircraft;

- 5.2.b submarine and surface naval units;
- 5.3.c armoured and light armoured vehicles;
- 5.4.d defence and communication systems.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this MoU and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments.

5.3 This Article does not oblige either **PARTY** to adhere to the proposed exchange of defence equipment, if subsequently put forward by the other **PARTY**.

5.4 Whenever the **PARTIES** intend to promote the exchange, in other sectors of priority interest for them, within the framework of this MoU, they shall refer explicitly to it in supplementary Technical Arrangements where such materials will be specifically identified.

#### ARTICLE - 6

#### FINANCIAL MATTERS

6.1 The **PARTIES** will fund the implementation of this MoU and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its laws and rules.

6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into the territory of its country, room and board expenses, as well as planned activities.

6.4 The expenditure on medical treatment will be governed by the following:

- 6.4.a the Receiving Party will provide emergency and normal medical treatment;

6.4.b the Sending Party will pay health insurance on reciprocal basis, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

6.5 The general principle of reciprocity, as contained in Article 6.4, will not be applicable to groups larger than 10 persons. The funding procedures relevant to these groups will be established through mutual agreement between the **PARTIES**.

6.6 Should one of the **PARTIES** send a delegation outside the framework of this MoU, it shall bear all the relevant expenses.

#### ARTICLE - 7

#### DAMAGES AND COMPENSATION

7.1 The compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exchange will be paid by the Sending Party.

7.2 If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

#### ARTICLE - 8

#### LEGAL JURISDICTION

1. The authorities of the Host Nation (HN) have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed on their territory and punishable under HN national laws.

2. The authorities of the Sending Nation (SN), however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces

and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the SN - in the following cases:

- a. when the offences threaten the security or loss of goods of the SN;
  - b. When the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – committed in connection with the official duty.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the HN envisages sanctions inconsistent with the principles of the SN, the Parties, through mutual consultations and in compliance with their respective national laws, shall reach an agreement to resolve such inconsistency.

#### ARTICLE – 9

#### SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

9.1 All classified information, documents, technical data, technologies and materials, exchanged between the **PARTIES** and their industries under this MoU, shall be handled in accordance with the national laws and rules of the originating **PARTY**.

9.2 Each **PARTY** shall afford all the classified information, documents, technical data, technologies and materials no lower degree of security protection than that assigned by the originating **PARTY** and shall take all necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating **PARTY**.

9.3 Under this MoU:

9.3.a "classified information" means each document, technical data, technologies or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;

9.3.b "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;

9.3.c "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Islamic Republic of Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 The **PARTIES** shall ensure that the information, documents, technical data, technology and materials exchanged under this MoU shall be used only for the purposes specially agreed by the **PARTIES** and within the scope of this MoU.

9.6 The transfer to third **PARTIES** of information, documents, technical data, technology and materials, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this MoU shall be subject to prior written approval of the originating **PARTY**.

9.7 Should classified information be exchanged under this MoU between industries and/ or agencies other than the **PARTIES**, separate arrangements shall be entered into by the relevant authorities of the **PARTIES**. The security measures mentioned in this MoU shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

**ARTICLE - 10****SETTLEMENT OF DISPUTES**

10. All disputes that may arise in connection with the interpretation or application of this MoU shall be settled through mutual consultations between the **PARTIES** and, if necessary, through diplomatic channels.

**ARTICLE - 11****AMENDMENT OR MODIFICATION**

11. This MoU may be amended or modified, at any time, through exchange of Official Notes. The amendment or modification shall enter into force by following the same procedure as provided in Article 12.1 of this MoU.

**ARTICLE - 12****ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**

12.1 This MoU shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the **PARTIES** shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been completed.

12.2 This MoU shall be valid for five years, and shall automatically be renewed for similar periods unless terminated. Either Party may terminate this MoU at any time, after the completion of first period of five years by giving a notice of six months to the other Party of its intention to terminate this MoU.

12.3 The respective responsibilities and obligations of the **PARTIES** under this MoU relating to any ongoing project/programme, security arrangements, defence procurement, intellectual property rights and exchange, relieve, transfer and protection of information will continue to apply irrespective of termination of this MoU until otherwise agreed by the **PARTIES**.

In Witness Whereof, the undersigned representatives duly authorized by the Parties have signed this MoU.

Done at Rome on 30 SEPTEMBER 2009 in two originals, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in the texts or discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
